

Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo d' Applicazione

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 22 febbraio 2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", disciplina, nel rispetto delle disposizioni e norme sovraordinate, le caratteristiche, le modalità di autorizzazione, l'installazione e l'esercizio, nel territorio del Comune di Modena, degli impianti di telefonia mobile - funzionanti nel campo delle frequenze comprese tra 450 e 38000 MHz - normati dal DPCM 8/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 kHz", dal Dlgs. 1/08/2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e dal capo III° art. 8-12 della L.R. 31/10/2000 "Norme per la tutela dell' ambiente dall' inquinamento elettromagnetico" così come modificata ed integrata dalla L.R 13/11/2001 n.34 e dalla L.R 25/11/2002 n. 30.

Art. 2 Obiettivi e finalità

1. Il Comune di Modena informa la propria azione amministrativa sulla materia oggetto delle disposizioni del presente Regolamento ai seguenti obiettivi generali:
 - a. minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici connessi alle installazioni per la telefonia mobile, perseguendo la razionalizzazione della rete, fermi restando i valori limite di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalla vigente legislazione,
 - b. minimizzazione dei fattori di intrusione visiva a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dai predetti impianti, con particolare riferimento alla tutela dei ricettori a tal riguardo sensibili, di cui al successivo art. 3, c. 1 lett. i4) - edifici ed aree di valore storico, architettonico e monumentale - ed i5) - zone di parco classificate A e riserve naturali come definite ai sensi della L.R. 11/88 -;
 - c. minimizzare i vincoli all'uso del territorio determinati dalla realizzazione delle installazioni fisse per la telefonia mobile;
 - d. trasparenza dell'informazione alla cittadinanza.
2. Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al comma 1, il presente Regolamento:
 - 2.a) stabilisce criteri urbanistici e progettuali per quanto riguarda la localizzazione e la conformazione degli impianti in relazione agli obiettivi di tutela del paesaggio urbano ed extraurbano e ai vincoli sull'uso del territorio,
 - 2.b) ai fini della minimizzazione degli impatti e dei vincoli all' uso del territorio, nonché di una più razionale distribuzione degli impianti, il Comune di Modena esercita altresì le funzioni di cui all'art. 8 comma 7 della L.R. 30/2000, ed attua il coordinamento delle diverse richieste, anche attraverso:
 - 2.b.1) l'uso di cartografia tematica finalizzata alla individuazione nel territorio urbanizzato e periurbano di aree omogenee, in base al diverso grado di attitudine all'installazione di impianti fissi per la telefonia mobile, secondo quanto specificato al successivo art. 36;
 - 2.b.2) l'offerta in disponibilità, secondo le modalità di locazione stabilite da apposita delibera, di siti comunali per la realizzazione delle installazioni, privilegiando soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura, ove non esistano controindicazioni relative ai livelli di esposizione della popolazione.

2.b.3) la ricerca di accordi con i soggetti interessati per poter usufruire di spazi privati ad uso pubblico (quali, per esempio le aree di parcheggio).

2.c) Ai fini di conseguire una maggior informazione e coinvolgimento dei cittadini il Comune si avvale anche del supporto delle Circoscrizioni per le attività di comunicazione alla popolazione relativamente alla fase di pubblicazione dei Programmi annuali e delle installazioni proposte fuori dal programma annuale e relativamente alla diffusione degli esiti dell'attività istruttoria.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) Impianto di teleradiocomunicazione per la telefonia mobile

Si tratta di un apparato ricetrasmittente finalizzato al funzionamento del servizio di telefonia mobile, costituito da antenne o collegamenti in ponte radio, funzionanti nella banda di frequenza compresa tra 450 e 38000 MHz, nonché dei relativi apparati tecnologici e loro strutture di contenimento (shelter) e di sostegno necessari al funzionamento degli stessi.

Gli impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile possono essere *fissi* o *mobili*.

b) Sito puntuale di localizzazione di un impianto

Si tratta della specifica ubicazione proposta per un apparato di cui alla lett. a) del presente articolo, identificata mediante estremi catastali, e/o via e numero civico e/o coordinate geografiche nella cartografia tecnica in uso presso il Comune di Modena;

c) Area di ricerca

Si tratta di un ambito territoriale del raggio di 150 m all' interno del quale un concessionario si propone di individuare puntualmente un sito per l' installazione di un nuovo impianto, al fine di garantire il servizio secondo gli standard previsti dalla concessione ministeriale;

d) Riconfigurazione di un impianto esistente

Si intende per riconfigurazione di un impianto esistente qualunque modifica che riguardi la stazione radio base o l'installazione nel suo insieme, compreso l'inserimento di parabole per ponti radio o altre parti di impianto connesse al servizio, che diano luogo alla emissione di campi elettromagnetici nel campo delle radiofrequenze comprese tra 450 e 38000 MHz ovvero l'effettuazione di interventi modificativi dell'aspetto visivo dell'impianto stesso.

e) Risanamento di un impianto esistente

Per interventi di risanamento di impianti esistenti si intendono gli interventi, ivi compresa la delocalizzazione, condotti sugli impianti al fine di ricondurli a conformità in quanto:

- sono stati superati i valori limite, o di attenzione, dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici, generati da uno o più impianti, a carico di uno o più ricettori esposti,
- l'impianto risulta collocato in aree vietate ex. art.9 L.R. 30/2000,

Gli interventi di risanamento corrispondono a quanto indicato all'art. 10 della L.R. 31 ottobre 2000 n. 30 ed al successivo art. 13 del presente Regolamento.

f) Catasto degli impianti esistenti

Si intende per Catasto degli Impianti Esistenti l'insieme dell'archivio relativo al censimento degli impianti fissi di telefonia mobile installati nel territorio comunale corredato dei dati e delle informazioni in merito allo stato di ciascun impianto (impianti autorizzati ed effettivamente in esercizio oppure impianti autorizzati ma non ancora installati o in esercizio) ed alle relative caratteristiche radioelettriche, completo della cartografia di localizzazione e identificazione, in modo da consentire la correlazione tra ubicazione e caratteristiche radioelettriche, ai fini di un'esaustiva valutazione dei campi elettromagnetici a carico dei ricettori esposti.

Per la trasmissione delle informazioni e per gli adempimenti di propria competenza, tutti i Concessionari sono tenuti ad avvalersi del supporto cartografico informatizzato e della Scheda Informativa messi a disposizione dal Comune di Modena, d'intesa con ARPA.

g) Programma Annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile

Si intende per Programma Annuale: l'insieme delle proposte relative all'installazione di nuovi impianti riferite ad un determinato anno solare, singolarmente sottoposte all'Amministrazione Comunale da ciascun Concessionario.

Il Programma annuale, oltre che siti puntualmente identificati, può comprendere anche aree di ricerca.

h) Piano annuale

Si tratta dell'Atto conclusivo, approvato dalla Giunta Comunale, relativo alla previsione di installazioni riferite ad un determinato anno, quale definitivamente risultante dagli esiti dell'istruttoria condotta sulle proposte formulate dai Concessionari attraverso il Programma Annuale, sia riferite a singole installazioni che ad aree di ricerca, e delle controdeduzioni alle eventuali osservazioni presentate ai sensi dell' art. 8 c. 3 della L.R. 30/2000.

i) Ricettori sensibili

Ai sensi del presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni della LR 30/2000 e successive modifiche, sono da considerarsi ricettori sensibili:

- i1) le attrezzature sanitarie con degenza e le relative aree di pertinenza;
- i2) le attrezzature assistenziali con degenza e le relative aree di pertinenza;
- i3) le attrezzature scolastiche e relative aree di pertinenza, compresi gli asili nido;
- i4) gli edifici ed aree di valore storico architettonico e monumentale;
- i5) le zone di parco classificate A e le riserve naturali come definite ai sensi della L.R. 11/88.

j) Edifici ed aree di valore storico architettonico e monumentale

Per edifici ed aree di valore storico architettonico e monumentale si intendono gli edifici ed immobili oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi del pertinente articolato del D.lgs. 22/01/2004 n. 42 nonché gli edifici gravati dai vincoli "restauro scientifico" e "restauro e risanamento conservativo" di cui alle Norme di PSC-POC-RUE.

k) Aree di pertinenza di ricettori sensibili

Per area di pertinenza delle attrezzature e/o edifici e/o complessi edilizi di cui alle lett. i 1) ÷ i4) si intende un'area recintata in dotazione esclusiva alle sopraccitate attrezzature all'interno della quale l'accesso del pubblico è normalmente vietato o limitato da sbarramenti, cancelli e/o dispositivi di controllo. Nel caso di aree a verde attrezzato liberamente aperte al pubblico annesso a Case albergo per anziani o complessi scolastici, la nozione di area pertinenziale si estende a tali spazi.

Mancando l'area di pertinenza, il riferimento è costituito dalle pareti perimetrali dell'edificio o complesso edilizio; per le fattispecie di cui alla lett. i5) l'area di pertinenza coincide con quella destinata a parco o riserva naturale.

l) Zone in prossimità di edifici ed aree di valore storico, architettonico e monumentale e di parchi classificati A e di riserve naturali.

Per zona in prossimità – o adiacenza - dei ricettori sensibili di cui alle precedenti lettere i 4) ed i 5), si intende una fascia territoriale esterna al ricettore sensibile e alla relativa area di pertinenza la cui ampiezza è definita in funzione del contesto urbanistico e dello specifico ricettore, ai fini della minimizzazione dei fattori di intrusione visiva.

m) aree all'aperto intensamente frequentate

Con riferimento all'art.4 comma 2 del DPCM 8/07/2003, per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate o attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

n) Intrusione visiva generata da un impianto di telefonia mobile

Per intrusione visiva generata da un impianto di telefonia mobile si intende ogni perturbazione prodotta da una nuova infrastruttura nei confronti di un edificio di valore storico, architettonico e monumentale, ovvero di un bene paesaggistico, tale da danneggiarne l'integrità, la prospettiva, la luce ovvero le condizioni di ambiente e decoro.

CAPO II – NORME E DISPOSIZIONI TECNICHE RELATIVE AI NUOVI IMPIANTI

Art. 4 - Programma annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile

1. La realizzazione di nuovi impianti fissi per la telefonia mobile, fatta eccezione per le ipotesi di cui al successivo art. 26, può intervenire solo quando la relativa previsione sia stata operata in sede di Pianificazione Annuale di cui all' art. 3, c. 1 lett. h);
2. A corredo del Programma Annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile di cui all'art. 3 c.1 lett. g, deve essere prodotta la seguente documentazione:
 - Cartografia aggiornata su base cartacea in scala adeguata (rapp. 1:10.000, oppure 1:25.000 + monografie rapp. 1:5000), e sul supporto informatizzato fornito o indicato dal Comune, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte (aree di ricerca) in cui si prevede l'installazione di nuovi impianti nonché di quelli già installati, completa di legenda e di codici identificativi delle singole installazioni e aree di ricerca;
 - Elenco delle installazioni da realizzare nei siti già identificati, con la denominazione del sito, la via ed il numero civico, e/o estremi di identificazione catastale;
3. Per il soddisfacimento di una medesima esigenza del servizio ottenuto in concessione possono essere proposte dai Concessionari fino a n. 3 Aree di ricerca tra loro alternative, aventi stesso codice ma contraddistinte da numero progressivo al pedice anche al fine di agevolare l'individuazione di eventuali siti pubblici in grado di rispondere alle esigenze.
4. In corrispondenza di ogni di area ricerca dovranno essere fornite le seguenti indicazioni:
 - tipologia dell'impianto da realizzare (stazione radio base, ponte radio etc.), caratteristiche di massima, e, ove disponibile, altezza dal suolo ipotizzabile per l'installazione;
 - potenza presunta dell'impianto;
 - intervallo di frequenze di trasmissione.
5. La base cartografica su cui presentare le proposte d'inserimento è quella del catasto degli impianti esistenti, messa a disposizione del gestore dal Comune.

Art. 5 - Caratteristiche tecnico costruttive e ubicazionali dei nuovi impianti fissi: principi

1. Le caratteristiche tecnico costruttive e ubicazionali degli impianti riguardano:
 - i parametri radioelettrici degli impianti e/o installazioni;
 - i caratteri tipologici e/o estetici degli impianti e delle installazioni;
 - la localizzazione sul territorio degli stessi.
2. I parametri radioelettrici degli impianti devono garantire il rispetto dei limiti, dei valori di attenzione e degli obiettivi qualità del campo elettromagnetico, di cui al successivo art. 7, limiti e valori fissati dalle vigenti leggi.
3. I requisiti tipologico - estetici degli impianti devono rispondere ai principi di minimizzazione dell'impatto visivo di cui all'art. 2 c. 1 lett. b) del presente Regolamento, alle prescrizioni di cui all'art. 8 e alle conformi disposizioni di cui al Capo IV°, fermi restando comunque i divieti di cui al successivo art. 6.
4. La localizzazione degli impianti sul territorio deve rispondere ai criteri di minimizzazione dell'intrusione visiva e dei vincoli all'uso del territorio di cui all'art. 2, c. 1 lett. b) e c) e alle conformi disposizioni di cui al Capo IV°, fermi restando inoltre i divieti di cui al successivo art. 6.

Art. 6 – Ubicazioni vietate

1. E' vietata la previsione e l'installazione di impianti fissi per la telefonia mobile sui ricettori sensibili di cui al precedente art. 3, c. 1 lett. i) e alle relative aree di pertinenza, potendo, per i ricettori di cui alle lett. i4) e i5), tale divieto essere esteso, in conformità a quanto previsto al successivo art. 8 c. 6, anche alle relative zone poste in prossimità, come definite all'art. 3 c. 1 lett. l).
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 19 della Direttiva di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 197/2001, il divieto di cui al comma 1, di installazione di stazioni radio base sugli edifici ed aree di valore storico, architettonico e monumentale definiti all'art. 3, c. 1 lett. i4) non riguarda gli eventuali impianti microcellulari o picocellulari da collocare sugli edifici di valore storico architettonico e monumentale quando non si determini alcuna influenza sulla percezione visiva del manufatto edilizio, rientrando in tale ipotesi, in particolare, l'inserimento degli apparati all'interno di insegne di attività commerciali o terziarie autorizzate negli edifici in questione.
3. Fermi restando i criteri di cui al successivo Capo IV° del presente Regolamento, è inoltre vietata la previsione e la realizzazione di nuovi impianti fissi di telefonia mobile:
 - nelle aree del territorio comunale di valorizzazione e recupero dei corsi d'acqua delimitate dai perimetri: FF2 - aree naturalistiche - (*limitatamente ai primi 10 metri dal limite di piena ordinaria del corpo idrico*) e FF4 - aree di tutela dei corsi d'acqua minori- (*in questo caso il divieto interessa la fascia minima di tutela idraulica del corso d'acqua*), nonché nelle aree delimitate dal perimetro RNO (riserva naturale orientata), ai sensi delle Norme Tecniche d'Attuazione del vigente PSC-POC-RUE e successive modifiche e integrazioni ed inoltre nei SIC (siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva habitat 92/43/CEE) e negli ZPS (zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE),
 - nelle aree interessate da perimetro ALB (ville, giardini e parchi di notevole interesse) ai sensi delle NTA del PSC-POC-RUE;
 - all'interno delle aree soggette al vincolo archeologico di tutela, delimitate dal perimetro A2 di cui alle N.T.A. del PSC-POC-RUE medesimo.

Art. 7 –Limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge quadro n.36 del 22/02/2001 sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sono definiti:
 - 1.1. Limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico, ed elettromagnetico considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori.
 - 1.2. Valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico, ed elettromagnetico considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge.
 - 1.3. Obiettivi di qualità sono:
 - a) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze stabilite dalla legge quadro,
 - b) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi.
2. I valori di cui al comma 1, ai sensi dei decreti applicativi della legge quadro, sono intesi come valori efficaci e devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo

umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate dalle norme CEI.

3. Ai sensi dell'art. 14 della Legge Quadro n. 36/2001 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e dell'art. 16 della Legge Regionale 30/2000 nel suo testo in vigore, l'Amministrazione Comunale esercita, avvalendosi, ove necessario, del supporto tecnico di ARPA, attività di vigilanza e controllo sugli impianti di telefonia mobile, affinché sia assicurato il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, siano perseguiti gli obiettivi di qualità e siano rispettate le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 8 – Caratteri tipologico estetici e ambientali degli impianti fissi: prescrizioni e divieti

1. Per ogni impianto o installazione – sia relativamente ai supporti, che ai corpi emittenti, che agli shelters, - deve essere perseguito il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento, a tal fine, caso per caso, opportunamente studiando in fase progettuale forma, dimensione, materiali, colore, e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione, e comunque utilizzando la miglior tecnologia disponibile; si dovrà inoltre tenere conto della conformazione architettonica dell'edificio prescelto, in particolare armonizzando la posa in opera degli apparati emittenti, e/o integrandone la collocazione, con eventuali elementi singolari emergenti dalla copertura; (vani scale, torri ascensori, ringhiere di terrazzi, sottotetti, etc.).

Di norma, fatte salve specifiche e motivate esigenze tecnologiche riferite alla qualità del servizio, i corpi emittenti devono essere posti in aderenza al supporto.

2. L'installazione di impianti su edifici aventi la copertura in cemento – amianto è concessa solo in casi del tutto eccezionali e può essere realizzata solo su coperti non deteriorati da agenti atmosferici che rendano possibile la dispersione di fibre di amianto. Nei casi in cui verrà autorizzata l'installazione questa dovrà avvenire previa bonifica della copertura e tramite l'utilizzo di imprese autorizzate a lavorare su strutture contenenti amianto.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5 c. 3, sono vietati nuovi impianti dotati di supporti con tipologia a traliccio, fatta salva la posa in opera degli apparati emittenti, con minimo effetto di intrusione visiva, su tralicci esistenti destinati ad altre funzioni.
4. Per le installazioni su palo è di norma vietato corredare la struttura di scaletta fissa di accesso ai corpi emittenti, a meno di documentate esigenze, legate alle caratteristiche del contesto di installazione, che dimostrino difficoltà all'utilizzo di soluzioni differenti.
5. Non sono consentite, di norma, a meno di documentate esigenze legate alle caratteristiche del sito, strutture tirantate per gli impianti fissi su palo o su copertura di edificio.
6. Oltre che sui ricettori di cui all'art. 3, c. 1 lett. i4) e i5) il divieto di installazione di nuovi impianti può essere esteso anche alle relative zone in prossimità (come definite all'art. 3 lettera l), sia quando si tratti di beni gravati dal vincolo di tutela indiretta, come previsto dal D.lgs. 42/04 sia quando su conforme e motivato parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio sia valutato come inaccettabile il grado di intrusione visiva provocato dall'installazione.

Art. 9 - Documentazione tecnico amministrativa da produrre per le istanze di realizzazione di nuovi impianti fissi

1. Ogni istanza finalizzata alla realizzazione di una nuova installazione fissa di telefonia mobile in un determinato sito, deve essere accompagnata dalla documentazione sotto riportata, relativa a caratteristiche del sito, caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale, titolo di disponibilità dell'immobile – area, edificio preesistente, impianto, - su cui si intenda realizzare l'installazione:

a) Caratteristiche del sito e dell'impianto:

- Progetto dell'impianto in scala 1:200 (con planimetria e prospetti delle installazioni a terra e in quota);
- Inserimento fotografico da almeno due punti di vista, e comunque dai punti di vista ritenuti più significativi ai fini di una adeguata valutazione sull'inserimento nel contesto urbanistico di riferimento, urbano o extraurbano;
- Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
- Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
- Cartografia aggiornata in scala 1:2000, (catastale, ovvero, quando disponibile, costituente estratto della cartografia relativa alle Zone Elementari di PSC-POC-RUE), con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico);
- Rapporto non tecnico di sintesi dell'intervento proposto, con i seguenti contenuti:
 - riassunto delle caratteristiche radioelettriche dell'impianto, con indicazione dei valori di campo elettrico generati a carico degli edifici esistenti più esposti in funzione delle direzioni di irradiazione e dei valori di fondo;
 - indicazione, lungo gli assi di irradiazione principali, delle altezze massime e minime rispetto alle sorgenti e dal suolo, nonché delle distanze massime in senso longitudinale e in senso trasversale, in cui in base ai calcoli sono da ritenersi raggiunti o superati i valori di 20 V/m e di 6 V/m nelle condizioni di esercizio e di massima potenza da assumere a riferimento per la valutazione dei parametri radioelettrici di competenza dell'ARPA e dell'AUSL, e per la valutazione dell'eventuale vincolo all'uso del territorio, di competenza del Comune;
 - Specificazione degli accorgimenti e/o interventi proposti per la mitigazione visiva e dei risultati attesi.

Inoltre, per antenne da installare su edifici:

- planimetria della copertura dell'edificio in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali, e sezione significativa in scala 1:100 del tetto e dell'ultimo piano dell'edificio, con il posizionamento delle antenne, con specificazione delle destinazioni d'uso del piano immediatamente sottostante alla copertura,
- dichiarazione relativa alla natura della copertura con riferimento al fatto che sia costituita o no da materiali in cemento-amianto.

Qualora infine l'impianto sia proposto in area assoggettata ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art.142 del Dlgs 22/01/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (ma non vietata ai sensi dell'art.6 comma 3) a corredo dell'istanza di autorizzazione all'installazione della stazione radio base ai sensi della L.R. 30/2000, il gestore dovrà inoltre allegare la Relazione paesaggistica ambientale prevista dall'Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Emilia - Romagna e le Associazioni delle Autonomie locali ai sensi dell'art.46 L.R.31/2002, utile per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. L'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Modena entro i termini previsti dal D.lgs. 42/2004 costituisce provvedimento separato e preliminare al rilascio dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto.

b) Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale:

- banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmittenti, altezza del centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico);
- direzioni di puntamento rispetto al nord geografico, numero di trasmettitori e potenza in Watt dei canali per cella per ogni direzione di puntamento;

- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici.
- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di irradiazione;
valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.

Nel caso di impianti microcellulari dovrà essere prodotta, oltre a quanto previsto al punto precedente, la seguente documentazione riferita ad ogni sito:

- lunghezza sbraccio;
- inserimento fotografico;
- prospetti verticali in scala opportuna (1:50 o 1:100) con indicazione della presenza di eventuali portici;
- pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di 20 m dal trasmettitore le destinazioni d'uso dei luoghi in cui sia prevista permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con relative aree di ristoro all'aperto, edicole, etc.), dovendo la planimetria essere completata con l'indicazione delle distanze e altezze dei luoghi specificati;
- stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell'antenna (interno edicola, negozi ed abitazioni, etc.).

In particolare, per impianti previsti in ambiente interno deve essere presentata in scala adeguata (1:50 o 1:100) la pianta del/i locale/i interessati dalla/e installazione/i con indicato il punto ove viene collocato il trasmettitore comprensiva dei locali confinanti (sezioni orizzontali e verticali).

- c. Dichiarazione di asseverazione del progettista abilitato di cui all'art. 8 comma 9 della legge regionale 30/00 così come modificata dalla legge regionale 30/02.
- d. Titolo di disponibilità dell'immobile e legittimazione ad intervenire sull'immobile.

Il Concessionario interessato alla realizzazione dell'installazione deve fornire copia del contratto in base al quale ha la disponibilità dell'immobile, porzione immobiliare o struttura su cui intende realizzare l'installazione; ovvero, deve attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) la natura del titolo giuridico – proprietà, affitto, comodato d'uso, concessione o altro - in base al quale ha in disponibilità l'immobile, porzione immobiliare o struttura su cui intende intervenire, e la durata contrattualmente stabilita di tale disponibilità, sia per le finalità di cui al successivo art. 25 c. 3, sia per la dimostrazione del possesso del titolo ad effettuare legittimamente l'intervento richiesto.

2. Per il conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma 1 lettera a il gestore deve presentare la relazione paesaggistica ambientale di cui all'allegato B dell'Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Emilia Romagna e le Associazioni delle Autonomie locali del 9 ottobre 2003 (ai sensi dell'art. 46 commi 1-3 della L.R. 31/02). In particolare la relazione paesaggistica ambientale deve indicare:
 - l'esatta ubicazione dell'opera su base CTR alla medesima scala delle tavole di PRG, in quanto funzionale alla verifica di conformità dell'intervento alle previsioni della pianificazione territoriale, paesistica ed urbanistica vigente. A tale scopo, risulta necessario produrre lo stralcio delle corrispondenti tavole del PTPR/PTCP e del PRG/PSC, corredato dalle relative norme prescrittive ed attuative inerenti all'area in cui si intende individuare l'intervento;

- la descrizione dell'intervento, con l'evidenziazione dei caratteri tipologici, estetici e funzionali delle opere proposte;
 - la descrizione dello stato dei luoghi, dei valori e del contesto paesaggistico interessato dall'intervento;
 - la descrizione dello stato di progetto dell'area in cui si colloca l'intervento, corredato da piante, sezioni, prospetti e planivolumetrici dell'opera stessa, con l'indicazione dei materiali e dei cromatismi che si intendono utilizzare;
 - la descrizione dei caratteri e i valori del più esteso contesto paesaggistico-ambientale in cui si inserisce l'intervento, riconoscibili a partire dagli elaborati cartografici dell'uso del suolo che individuino le preesistenze naturali, culturali, storiche e paesaggistiche rinvenibili in un ambito significativo di riferimento. Un supporto a tale necessaria descrizione è fornito dalla individuazione delle unità di paesaggio in cui ricade l'intervento proposto, rinvenibile nel PTPR ovvero nei PTCP inerenti. Necessario completamento alla descrizione del contesto paesaggistico, sarà la ricognizione fotografica, da diverse prospettive, dell'area di intervento e degli aspetti più significativi e caratterizzanti l'ambito territoriale di riferimento;
 - la descrizione degli aspetti di compatibilità dell'opera con le caratteristiche ed il grado di tutela operante nell'area considerata e la sua coerenza in relazione ai caratteri tipologici, funzionali e estetici del contesto paesistico-ambientale;
 - la valutazione dell'entità delle trasformazioni indotte da parte delle opere proposte, comprensive di strutture accessorie e di servizio (strada di accesso, parcheggi, movimentazioni del terreno, ecc.); nei casi più complessi o rilevanti sotto il profilo dell'entità delle trasformazioni indotte, infine, l'inserimento della opera proposta nel contesto paesaggistico, urbanistico e ambientale dovrà essere evidenziata da schizzi, disegni, fotomontaggi, simulazioni al computer;
 - la descrizione delle opere di integrazione e di inserimento paesaggistico eventualmente previste;
 - la descrizione degli eventuali interventi di compensazione, di riqualificazione e di rafforzamento dell'immagine, dei valori e dell'identità del contesto paesaggistico di riferimento;
 - le motivazioni che hanno portato alle scelte progettuali proposte, eventualmente anche in relazione alle possibili alternative analizzate.
3. L'abilitazione all'intervento di cui alla precedente lett. d) si intende comunque ed in tutti i casi ottenuta fatti salvi i diritti del proprietario, nonché di qualsiasi altro soggetto terzo. L'Amministrazione ha sempre facoltà di procedere a verifiche e controlli, anche a campione, attraverso l'esame diretto e dettagliato degli atti che dovranno essere prontamente esibiti dall'interessato sotto pena di decadenza.

Art. 10 – Impianti mobili

1. Per le particolari esigenze di breve durata di cui al successivo comma 3 è ammissibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000, l'installazione di impianti mobili, con ciò intendendosi impianti collocati su supporto carrellato mobile, o comunque facilmente rimovibili.
2. La procedura per l'installazione di un impianto mobile prende avvio dalla **comunicazione** da parte del gestore di tale intenzione, in conformità con quanto esposto al successivo art. 29.
3. La realizzazione di impianti mobili è consentita unicamente per sopperire le esigenze di seguito elencate; qualora l'impianto venga comunicato senza che sussistano i dovuti presupposti, la comunicazione viene respinta. E' ammessa l'installazione di un impianto mobile:
 - a servizio di manifestazioni temporanee, in tale ipotesi lo stazionamento risultando consentito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima, fermi restando i tempi tecnici di allestimento e smontaggio;

- per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, come ad esempio nelle stazioni turistiche;
 - per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso già identificato;
 - per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare, su richiesta del Comune, o in attuazione dell'art. 10 della LR 30/2000;
 - nel caso di disattivazione temporanea di un impianto esistente per consentire la realizzazione di un cositing.
4. E' inammissibile la previsione di impianti mobili nelle ubicazioni vietate di cui all'art. 6.
5. La documentazione da allegare per *l'acquisizione* degli assensi e pareri finalizzati all'installazione di un impianto mobile è la seguente:
- a) per quanto riguarda il Comune:
- descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che richiedono l'installazione e relativa durata, corredata dei tempi di installazione dell'impianto mobile;
 - localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000;
 - parere favorevole dell'ARPA e dell' AUSL;
- b) per quanto riguarda l'ARPA e l'Azienda USL:
- b1) Caratteristiche del sito:
- Progetto dell'impianto in scala 1:200;
 - Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
 - Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
 - Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico).
- b2) Caratteristiche radioelettriche e valutazioni strumentali:
- banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
 - scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
 - direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di canali di trasmissione per cella per ogni direzione di puntamento;
 - diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredata dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
 - relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici.
 - valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di teleradiocomunicazione;
 - valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.

CAPO III - NORME E DISPOSIZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI FISSI ESISTENTI

Art. 11 - Interventi e adempimenti relativi agli impianti esistenti

1. Gli interventi sugli *impianti esistenti* oggetto delle disposizioni del presente regolamento riguardano:
 - a) la riconfigurazione;
 - b) il risanamento con o senza delocalizzazione;
 - c) la dismissione o cessazione.
2. Gli impianti esistenti ed in attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nonché quelli messi in esercizio successivamente, sono inoltre oggetto di comunicazione, secondo le modalità di cui al successivo art. 31, al fine di consentire al Comune l'aggiornamento del Catasto degli impianti fissi per la telefonia mobile di cui all'art. 11 della L.R. 30/2000 e all'art. 15 del presente Regolamento.

Art. 12 – Riconfigurazioni di impianti esistenti

1. Le riconfigurazioni non comportanti variazioni in aumento di esposizione ai campi elettrici a carico di ricettori in cui si abbia presenza di persone per oltre quattro ore giornaliere, e nessun apprezzabile aumento dei fattori di intrusione visiva (riguardanti cioè altezze, sezioni e sbracci dei singoli elementi e della stazione nel suo complesso), sono oggetto di **comunicazione** al Comune, all'ARPA e all'AUSL accompagnata da asseverazione del rispetto dei requisiti che abilitano alla procedura semplificata. Tale comunicazione deve contenere tutta la documentazione tecnica che consenta all'ente preposto di verificare la veridicità del non incremento del campo elettromagnetico sui ricettori in cui si ha permanenza delle persone per un tempo non inferiore a 4 ore giornaliere, in mancanza della quale non è consentito al gestore avvalersi della procedura semplificata. Negli altri casi, dovendosi comunque conseguire autorizzazione espressa secondo le procedure di cui al successivo art. 30, il richiedente deve allegare la documentazione tecnica e amministrativa di cui all'art. 9 per quanto in variante rispetto agli elaborati già approvati, o a quanto, in ogni caso, non a suo tempo posto agli atti dell'Amministrazione comunale.
2. Le riconfigurazioni di impianti esistenti già legittimamente ubicati nelle fasce territoriali in prossimità di ricettori sensibili di cui all'art. 3 c. 1 lett. i1), i2) e i3), così come definite alla lett. i) del medesimo art. 3 c. 1, sono ammissibili solo a condizione che dimostrino di perseguire obiettivi di qualità che minimizzino l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.
3. Non è ammessa l'esecuzione di riconfigurazioni, né la presentazione delle relative istanze, per gli impianti da risanare di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del presente Regolamento, in assenza della contestuale presentazione del progetto di risanamento.
4. La presentazione della richiesta di autorizzazione alla riconfigurazione di un impianto è vietata nel corso del procedimento di istruttoria ed autorizzazione del Programma di cui all'art. 3 c.1 lett. g), intendendosi aperto tale periodo con la data di presentazione del Programma medesimo. Tale divieto non si applica alle richieste di riconfigurazione presentate come interventi di risanamento.
5. E' invece ammessa la presentazione della richiesta di autorizzazione alla riconfigurazione di un impianto contestualmente alla presentazione del Programma annuale delle installazioni fisse di telefonia mobile.

Art. 13 – Interventi di risanamento di impianti esistenti

1. Qualora dall'attività di controllo di cui all'art. 7 comma 3 sia accertato il mancato rispetto delle disposizioni di legge in termini di livelli di esposizione al campo elettromagnetico o di ubicazione dell'impianto, ovvero la non conformità alle disposizioni del presente Regolamento,

o alle prescrizioni di cui alla autorizzazione, il Comune, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge Quadro 36/2001 e dell'art. 32 del presente Regolamento, notifica al gestore un atto di diffida per la riconduzione dell'impianto a conformità, mediante risanamento.

2. Gli interventi di risanamento riguardano la riconduzione degli impianti non conformi al rispetto dei limiti di esposizione e valori di attenzione, ovvero l'ottemperanza al divieto di ubicazione su ricettori sensibili, come definiti all'art. 3, c. 1 lett. i) del presente Regolamento, e all'art. 9, c. 1 della LR 30/2000. In quest'ultimo caso ricadono anche gli impianti ubicati su aree destinate a servizi di quartiere o servizi di interesse collettivo, che, a seguito di modifica dell'uso dell'area immobile, sempre all'interno delle destinazioni d'uso ammesse dalle norme di PSC-POC-RUE, risultano non più conformi alle normative vigenti.
3. Gli interventi di risanamento hanno luogo mediante riconfigurazione e/o delocalizzazione, risultando la delocalizzazione obbligatoria per le ubicazioni in zone vietate ai sensi dell'art. 9 c. 1 della L.R. 30/2000. La procedura di presentazione dei Piani e dei singoli progetti di Risanamento è contenuta all'art. 34.

Art. 14 – Dismissione – cessazione di impianti

1. L'intendimento di dismettere impianti fissi per la telefonia mobile deve essere oggetto di comunicazione allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Imprese da parte del Concessionario, con almeno 90 giorni di anticipo rispetto all'effettuazione dell'intervento, indicando la data presunta dell'intervento. Con la comunicazione il Concessionario indica le modalità, i termini e/o i limiti secondo i quali intenda altresì procedere alla riduzione in pristino dei siti, - sia relativi a proprietà private, che a luoghi di proprietà pubblica, - in seguito alla dismissione, con particolare riferimento alle opere civili e alle trasformazioni edilizie a suo tempo realizzate in connessione con l'installazione dell'impianto fisso.
2. Entro 45 giorni dalla comunicazione il Comune si pronuncia su tali termini e modalità, approvando quanto proposto, ovvero prescrivendo eventuali interventi integrativi. In caso di mancato pronunciamento entro i termini sopra stabiliti il progetto di dismissione si intende accolto.

Art. 15 – Aggiornamento del Catasto degli impianti fissi per la telefonia mobile

1. Annualmente, contestualmente alla presentazione del programma delle installazioni fisse di telefonia mobile, i concessionari forniscono l'elenco degli impianti fissi autorizzati di propria pertinenza, con indicazione e localizzazione:
 - a. degli impianti autorizzati ed effettivamente in esercizio;
 - b. degli impianti autorizzati, ma non ancora installati o non ancora in esercizio.
2. Per tutte le installazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1, che sono state attivate o riconfigurate nell'anno in corso, devono essere specificate, per ciascun impianto, le caratteristiche radioelettriche effettivamente attivate (potenza, canali e tilt).

CAPO IV – CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO URBANISTICO E LA MINIMIZZAZIONE DELL'IMPATTO VISIVO DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE

Art. 16 - Articolazione delle disposizioni per la compatibilità paesaggistica e urbanistica degli impianti fissi per la telefonia mobile

1. Fermo restando che i principi generali di cui all'art. 2 c. 1 lett. b) e c), nonché le prescrizioni e i divieti di cui agli art. 6 e 8, valgono per tutte le parti del territorio comunale, i criteri e le modalità di minimizzazione dell'impatto sul paesaggio visuale tengono conto, in particolare, delle specificità dei seguenti contesti:
 - 1.1. Centri storici,

1.2. Territorio urbano:

- 1.2.1. Fascia della prima espansione residenziale circostante al Centro Storico;
- 1.2.2. Territorio urbano oltre la fascia della prima espansione residenziale circostante al Centro Storico;

1.3. Territorio rurale:

- 1.3.1. Ambiti agricoli periurbani (IX);
 - 1.3.2. Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di interesse ambientale (VIII b);
 - 1.3.3. Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola normale (VIII a);
 - 1.3.4. Aree di valore naturale e ambientale – parco fluviale (VII);
2. Possono costituire oggetto di specifiche prescrizioni a tutela dall'intrusione visiva le caratteristiche di tutti gli elementi strutturali (supporti, corpi emittenti, shelters, e relativi materiali) ed accessori (recinzioni, colori, verde di mitigazione, etc.) costituenti l'installazione; ciò con particolare riferimento agli impianti da realizzare nelle ubicazioni di cui agli art. 17, 18, 21 e 23.
 3. La valutazione di compatibilità urbanistica è formulata con specifico riferimento ai vincoli all'uso del territorio derivanti dall'esercizio degli apparati per la telefonia mobile, tenendo conto in particolare:
 - delle destinazioni funzionali assegnate alle diverse parti del territorio;
 - del livello di attuazione delle previsioni pianificatorie;
 - delle altezze massime consentite in relazione all'ubicazione delle emissioni e alla conformazione dello spazio in cui i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico risultino superiori alle soglie di esposizione consentite;
 - delle potenziali vocazioni alla trasformazione della destinazione d'uso proprie delle diverse parti del territorio.

Art. 17 – Inserimento degli impianti nei centri storici

1. Gli ambiti territoriali costituiti dal centro storico del capoluogo e dai nuclei antichi dei centri frazionali, sono oggetto di particolare tutela e salvaguardia in considerazione delle relative caratteristiche storiche, architettoniche ed urbanistiche, ciò, fatto salvo quanto specificato ai successivi commi, l'esclusione della realizzazione di nuove stazioni radio base in tali contesti.
2. Per il soddisfacimento delle esigenze di copertura del Centro Storico sono possibili le seguenti categorie di interventi:
 - realizzazione di impianti a microcella o altre soluzioni tecnologiche innovative, diverse dalle installazioni tradizionali, ove ininfluenti sui caratteri percettivi dell'ambiente storico in cui vengano inserite;
 - riabilitazione delle installazioni esistenti su edifici comunque non assoggettati a vincoli architettonici con eventuale potenziamento finalizzato al co-siting coi concessionari attualmente esclusi, purché l'operazione comporti documentabile e significativa riduzione dell'impatto visivo rispetto allo situazione quo ante e la revisione delle strutture in stretta relazione con il contesto nel quale sono inserite, ferma restando, comunque, l'eventualità di una possibile sostituzione con sistemi a microcella o microstazioni, ove ne sia possibile il posizionamento in assenza di apprezzabile impatto visivo;
 - realizzazione di nuove installazioni interessando *esclusivamente* edifici derivanti da demolizione - ricostruzione o integrale ristrutturazione intervenute in epoca postbellica, purché ad impatto visivo non apprezzabile, con ciò intendendosi l'assenza di percezione visiva dal piano stradale e dalle finestre degli edifici contermini, anche in questo caso dovendosi privilegiare il co-siting o in ogni caso il coordinamento tra le installazioni di più gestori sulla copertura di uno stesso edificio, ferma restando, comunque, l'eventualità di una possibile sostituzione con sistemi a microcella o microstazioni, ove ne sia possibile il posizionamento in assenza di apprezzabile impatto visivo.

3. Non sono in ogni caso ammessi vani tecnici e apparati tecnologici diversi dalle antenne e relativo supporto su coperture e terrazzi del Centro Storico, se comportano percezione visiva dei manufatti dalle vie/piazze e luoghi pubblici circostanti.

Art. 18 – Inserimento degli impianti nel territorio urbano: fascia della prima espansione residenziale circostante al Centro Storico

1. L'area urbana relativa alla prima espansione residenziale circostante al Centro Storico, caratterizzata dalla presenza di una pluralità di edifici vincolati dal PRG, residuati della prima espansione urbana nel periodo compreso tra la fine del XIX° secolo e la seconda guerra mondiale, e da un'accentuata intervisibilità col Centro Storico, è identificata nella specifica planimetria di cui all'art. 36 del presente Regolamento.
2. Fermi restando le prescrizioni e i divieti esposti agli art. 6 e 8 e l'adeguamento alle indicazioni delle cartografie tematiche e alle prescrizioni di cui all'art. 36, cui dovranno comunque uniformarsi la selezione dei siti puntuali, e la formulazione delle proposte relative alle aree di ricerca, i progetti relativi ad installazioni per la telefonia mobile da realizzare in tale ambito urbano devono uniformarsi ai seguenti criteri:
 - a. Se previste su edifici esistenti:
 - Le antenne e i relativi supporti per forma e dimensioni non devono creare significative alterazioni percettive nei confronti del vicino Centro Storico, ed interferenze visive con altri elementi caratteristici del paesaggio urbano (campanili, piazze, alberature vincolate, edifici o complessi di edifici che presentano caratteristiche architettoniche e/o impianto urbanistico rilevanti) e con gli edifici ed aree di valore storico, architettonico e monumentale di cui all'art. 3 lettera j del presente regolamento;
 - I vani tecnici devono essere interrati, o, se fuori terra, posti all'interno degli edifici stessi, o di aree cortilive, comunque in modo che non ne sia consentita la visibilità da strade e spazi pubblici;
 - b. Se previste su pali realizzati ad hoc:
 - sono da adottarsi, di norma, installazioni in area di proprietà pubblica, in relazione alle maggiori possibilità di preventivo controllo degli aspetti di mitigazione visiva;
 - in ogni caso l'installazione dovrà essere progettata in funzione dello specifico contesto urbanistico, in genere caratterizzandosi come complemento d'arredo urbano, o, eventualmente, riguardare pali di illuminazione e altri apparati tecnologici.
3. Oltre a quanto previsto al c.2, possono inoltre ammessi sistemi di copertura mediante microcelle o altri sistemi e/o apparati innovativi a trascurabile o ridotto impatto visivo.

Art. 19 – Inserimento degli impianti nel territorio urbano oltre la fascia della prima espansione residenziale circostante al Centro Storico

1. Per gli impianti da realizzarsi nel territorio urbano oltre la fascia di prima espansione residenziale circostante il Centro Storico, fermi restando i principi generali di cui all'art. 2 c. 1 lett. b) e c), le prescrizioni e i divieti esposti agli art. 6 e 8 e l'adeguamento alle indicazioni delle cartografie tematiche di cui all'art. 36, cui dovranno comunque uniformarsi sia la localizzazione dei siti puntuali, che la formulazione delle proposte relative alle aree di ricerca, dovranno essere preferenzialmente perseguite le seguenti soluzioni:
 - zone per la viabilità e relative fasce d'ambientazione ex art. A23 L.R. 20/2000, grandi spazi a verde, comunque secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento;
 - installazioni in zona industriale e/o artigianale e/o per attrezzature tecnologiche, e/o in aree attrezzate per lo sport, la ricreazione, il parcheggio, etc. ove può essere ammissibile anche la realizzazione dei vani tecnici fuori terra;

- alloggiamento degli impianti emittenti su strutture già esistenti (pali per l'illuminazione, sostegni per insegne, torri faro, serbatoi acquedottistici ecc.) prevedendo a carico dei Concessionari le eventuali sostituzioni funzionali all'utilizzazione.
2. Anche in tali contesti sono ammissibili soluzioni a palo preferibilmente in area pubblica, da progettarsi con attenzione all'inserimento nello specifico contesto urbano .
 3. Possono essere altresì ammesse installazioni su coperture di edifici privati o pubblici, a destinazione preferibilmente direzionale e terziaria.
 4. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno in ogni caso essere attuati minimizzando l'alterazione dello skyline ed evitando comunque collocazioni di cui sia consentita una percezione visiva ampia o su cui convergano più punti di vista, dovrà inoltre essere evitata ogni interferenza visiva con allineamenti e cannocchiali prospettici, individuati nelle cartografie di cui al successivo art.36, con edifici ed aree di valore storico, architettonico e monumentale di cui all'art. 3 lettera j del presente regolamento, e con gli altri elementi qualificanti del paesaggio urbano (campanili, piazze, alberature vincolate, edifici o complessi di edifici che presentano caratteristiche architettoniche e/o impianto urbanistico rilevanti).

Art. 20 – Inserimento degli impianti nel territorio rurale– principi generali

1. Il territorio rurale è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato e si caratterizza per le politiche volte a salvaguardare il valore naturale ambientale e paesaggistico del territorio e a garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili.
2. Nel rispetto delle cartografie tematiche e delle prescrizioni di cui al successivo art. 36, dei divieti di cui all'art. 6 e prescrizioni di cui all'art. 8, l'inserimento di nuovi impianti per la telefonia mobile nel territorio rurale, nel perseguire comunque l'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione della popolazione, deve rispondere ai seguenti criteri generali:
 - privilegiare localizzazioni su area pubblica o destinate ad usi di pubblica utilità in prossimità di altri sistemi tecnologici esistenti (cabine elettriche, pali, distributori di carburante, ecc.), e nel caso questo non sia possibile, in prossimità di alberature non tutelate da vincoli già presenti sul territorio;
 - privilegiare la presenza di dispositivi emittenti appartenenti a più Concessionari su una medesima installazione fissa, in relazione alla minor densità di ricettori sensibili e compatibilmente con il rispetto dei limiti di esposizione e valori di attenzione in merito ai campi elettromagnetici;
 - evitare tratti costituenti cannocchiali prospettici, corridoi con percezione lunga (rettilinei di strade storiche, ecc.), spazi aperti su porzioni di campagna interessate da elementi tipici della tradizione agraria modenese (piantate, prati stabili, provane di ville, ecc.) ed edifici gravati da **ogni** grado di vincolo di cui alle norme tecniche di attuazione del PSC-POC-RUE.
3. Dovrà inoltre essere evitata ogni significativa intrusione visiva nei confronti degli edifici di valore storico, architettonico e monumentale, di cui all'art. 3 lettera j del presente regolamento, tenendo conto della maggiore estensione dell'intorno di salvaguardia rispetto alle zone urbane, derivante dalla maggiore apertura delle visuali propria del contesto extraurbano.
In particolare i valori percettivi da salvaguardare sono quelli degli edifici e del loro contesto (aree cortilive, spazi aperti adiacenti, viali d' accesso, aree verdi di pertinenza, etc.), assumendo come punti di vista le strade e gli edifici limitrofi.

Art. 21 – Inserimento degli impianti nel territorio rurale: ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di interesse ambientale (VIII b) e ambiti agricoli periurbani (IX)

1. L'inserimento di nuovi impianti fissi, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 20, deve essere circoscritto, di norma, a corridoi infrastrutturali costituenti soluzione di continuità nel contesto tutelato, agli ambiti specializzati per attività produttive, (di rilievo comunale situate in territorio extraurbano), agli edifici – ivi comprese le immediate adiacenze, - classificati come D

- *edifici specialistici produttivi* - e alle adiacenze di altre installazioni a carattere produttivo o tecnologico ammesse o comunque esistenti in zona agricola.

2. Le apparecchiature a terra dovranno preferibilmente essere ricavate all'interno degli edifici esistenti, ove ciò non sia praticabile dovranno essere schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali, integrando, ove possibile, sistemi di verde già presenti sul territorio; qualora, a seconda dei contesti, non risulti disponibile una sufficiente superficie al fine di realizzare un'adeguata schermatura con essenze tipiche locali, le apparecchiature a terra dovranno essere interrare.

Art. 22 – Inserimento degli impianti nel territorio rurale: ambiti ad alta vocazione produttiva agricola normale (VIII a)

1. Fermi restando i principi generali di cui all'art. 20, la previsione di nuovi impianti fissi negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola normale deve essere operata assegnando comunque priorità ad ubicazioni in prossimità di altri impianti tecnologici, agli ambiti specializzati per attività produttive, (di rilievo comunale situate in territorio extraurbano), alle aree su cui sorgono edifici – ivi comprese le immediate adiacenze, - classificati come D - *edifici specialistici produttivi* - nonché centri di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, cantine ed altre attività produttive, e ancora di corridoi infrastrutturali – con esclusione degli eventuali assi prospettici di valore storico testimoniale – costituenti soluzione di continuità nel paesaggio agrario.
2. Le apparecchiature a terra, salvo che nei casi di diretto contatto con le attività produttive di cui sopra devono essere adeguatamente schermate con siepi e alberature costituite mediante essenze tipiche locali, associandole, quando possibile, ai sistemi di verde già presenti sul territorio.

Art. 23 – Inserimento degli impianti nel territorio rurale: aree di valore naturale e ambientale – parco fluviale (VII)

1. Le aree di valore naturale e ambientale, ed in particolare il parco fluviale, costituiscono risorse paesistiche la cui normativa d'uso deve essere orientata alla riqualificazione a valorizzazione del paesaggio e degli ambienti naturali. L'intervento su tali aree, purché non interessi quelle vietate di cui al precedente art. 6 comma 3, è assoggettato ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e dell'Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Emilia - Romagna e le Associazioni delle Autonomie locali del 9/10/2003.
2. Fermi restando i principi generali di cui all'art. 20, l'inserimento di nuovi impianti di telefonia mobile in tali aree deve essere circoscritto, di norma, a corridoi infrastrutturali costituenti soluzione di continuità con il paesaggio ed agli edifici e strutture non gravati da vincolo e destinati ad attività produttive e per il tempo libero, evitando di creare interferenze visive con gli elementi ed aspetti salienti di valore paesaggistico ambientale riscontrabili nell'area.
3. Le apparecchiature a terra, dovranno preferibilmente essere collocate all'interno di fabbricati esistenti, se previste all'esterno, dovranno essere adottate strutture delle minori dimensioni possibili compatibilmente con le esigenze tecniche e, salvo nei casi di diretto contatto con le attività di cui sopra, dovranno essere adeguatamente schermate con siepi e alberature costituite mediante essenze tipiche locali, associandole, quando possibile, ai sistemi di verde già presenti sul territorio, ovvero, se tecnicamente possibile, dovranno essere interrare.

Art. 24 – Valutazioni di compatibilità paesaggistica e urbanistica

1. La verifica di compatibilità urbanistica e paesaggistica, cui concorrono le cartografie tematiche e le prescrizioni di cui all'art. 36, viene condotta sia in sede di valutazione relativa alle aree di ricerca di cui all'art. 3 c. 1 lett. c), sia in sede di istruttoria relativa a nuovi siti, così come definiti all'art. 3 c. 1 lett. b).

2. Nell'istruttoria relativa alle aree di ricerca la valutazione tende ad attestare l'idoneità o per contro ad evidenziare l'inidoneità dell'area o di sue parti alla localizzazione di siti puntuali all'interno dell'area stessa, specificando altresì eventuali vincoli o condizioni cui possano essere assoggettate le installazioni, ovvero indicando contesti da ritenersi favorevoli, fino all'eventuale definizione di un sito puntuale pubblico da proporre in risposta all'esigenza posta a base dell'intervenuta individuazione dell'area di ricerca.
3. Nell'istruttoria relativa a nuove installazioni puntuali di cui all'art. 3 c.1 lett. b) la valutazione deve essere operata in relazione alle disposizioni del PSC- POC - RUE vigente, tenendo conto sia dell'impatto dell'opera sul paesaggio visuale, sia, qualora l'impianto ricada in area assoggettata a trasformazioni urbanistiche, delle modificazioni previste, ed in tal caso possono essere posti limiti, prescrizioni e condizioni alle autorizzazioni di cui al successivo Capo V° per tenere conto del contesto di inserimento.
4. Ai fini della verifica della compatibilità urbanistica, sulla base delle informazioni dedotte dal progetto e dalle stime radioelettriche deve essere comunque accertato se e in quali termini possano aversi situazioni di superamento dei limiti di esposizione e valori di attenzione che inibiscano l'utilizzo delle aree finitime secondo le destinazioni e le altezze massime ammesse dal PSC-POC-RUE, secondo le previsioni di Piani Urbanistici Attuativi.
5. Tale verifica deve essere di regola attuata dal Settore titolare del coordinamento dell'attività istruttoria; ove si accerti l'effettiva sussistenza di vincoli all'uso del territorio nei termini di cui al precedente comma 4, ma si ritenga comunque possibile, in attesa della realizzazione della previsione urbanistica, il rilascio dell'autorizzazione all'installazione, la stessa potrà successivamente essere revocata sulla base di apposito provvedimento adottato dall'Amministrazione Comunale. In tal caso il Settore Ambiente comunica il rilascio dell'autorizzazione anche ai Settori Pianificazione Territoriale e Trasformazione Urbana Qualità Edilizia.

CAPO V – REGIME AUTORIZZATORIO E PROCEDURE

Art. 25 - Provvedimenti autorizzatori relativi agli impianti di telefonia mobile: autorizzazione di nuovi impianti e rinnovo di impianti esistenti

1. Tutti i nuovi impianti fissi per la telefonia mobile devono essere singolarmente autorizzati in forma espressa, ai sensi dell' art. 8 della L.R. 30/2000.
2. Tale autorizzazione, concernente l'installazione e la messa in esercizio degli apparati e impianti per la telefonia mobile può intervenire:
 - a. di norma, nell'ambito del procedimento relativo all'autorizzazione del Programma annuale di cui all'art. 3 c.1 lett. g) del presente Regolamento, con le modalità di cui all'art. 26;
 - b. per particolari fattispecie, anche indipendentemente dal procedimento relativo al Programma annuale, nei termini e nei limiti indicati al successivo art. 27.
3. Nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo vengono acquisiti a cura dello Sportello Unico per l'Edilizia e le Imprese i pareri e gli assensi degli Uffici e organi competenti, secondo quanto specificato al successivo art. 26, nonché i provvedimenti autorizzatori di natura edilizia direttamente funzionali all'installazione e all'esercizio degli apparati e impianti fissi per la telefonia mobile, secondo quanto specificato al successivo art. 28.
4. Ai sensi del Dlgs 259/2003, ogni impianto autorizzato deve essere realizzato, ed ogni riconfigurazione autorizzata deve essere posta in esercizio, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio assenso, pena decadenza della autorizzazione.

5. L'autorizzazione ha una durata di validità coincidente con il periodo di durata riportato nel contratto in base al quale il concessionario ha ottenuto la disponibilità dell'immobile o struttura su cui sono poste in opera le installazioni, fanno eccezione i casi in cui, ai sensi dell'art. 24 commi 3 e 5 del presente Regolamento, siano poste particolari condizioni o limitazioni alla durata di validità, che in tal caso può risultare anche inferiore.
6. La mancata comunicazione al Comune dell'intenzione di dismettere l'impianto entro sei mesi dalla scadenza del contratto sarà ritenuta quale tacita richiesta di rinnovo dell'autorizzazione con ciò intendendosi che il gestore mantiene il titolo di disponibilità dell'immobile, struttura o area su cui è posta l'installazione.
7. Sulla richiesta di rinnovo in forma espressa il Comune si esprime motivatamente nei successivi:
 - c. 60 giorni nel caso in cui non siano apportate modifiche all'impianto,
 - d. 90 giorni nel caso il gestore presenti contestualmente richiesta di riconfigurazione dell'impianto.
8. Il mancato pronunciamento del Comune con provvedimento espresso sottende l'ipotesi di silenzio-assenso.
9. Per sopraggiunta grave e non sanabile incompatibilità di natura urbanistica il Comune, con provvedimento motivato, può revocare l'autorizzazione rilasciata anche prima della scadenza naturale di cui al c. 5; il Comune ove disponibili, potrà indicare aree pubbliche in cui l'installazione possa essere rilocalizzata, fino allo scadere della validità dell'autorizzazione revocata, oppure consentendo l'installazione di impianti mobili.
10. La perdita della concessione di esercizio del servizio di telefonia da parte del Concessionario comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione di cui all' art. 8 della LR 30/2000.

Art. 26 – Modalità a procedure di autorizzazione del Programma Annuale e degli interventi relativi a nuovi siti previsti dal Programma

1. Il Programma annuale di cui all'art. 3 c. 1 lett. g, viene presentato, di norma, entro il 30 settembre di ogni anno allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Imprese con la documentazione prevista dagli art. 4 e 9 del presente Regolamento, unitamente alla domanda di approvazione del Programma e/o degli impianti previsti dalle proposte medesime.
2. Nel caso in cui, a seguito della verifica della completezza della documentazione depositata, vengano richieste integrazioni, entro i termini di legge, la documentazione integrativa deve essere depositata entro 10 giorni dalla data in cui il gestore riceve la richiesta di integrazioni.
3. La mancata presentazione da parte del gestore delle integrazioni entro i termini stabiliti comporta l'esclusione del/dei progetto/i incompleto/i dal Programma annuale delle installazioni.
4. Una volta depositate le integrazioni, e comunque allo scadere dei 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta delle stesse, il Comune provvede ad un'azione di armonizzazione delle proposte e mediante determina del dirigente del competente Ufficio comunale si dà luogo alla procedura di pubblicizzazione e deposito del Programma stesso: la proposta di Programma con la cartografia relativa ai siti puntuali e la documentazione tecnica concernente ciascun sito sono oggetto di deposito presso la Segreteria del Comune per un periodo di quarantacinque giorni, durante il quale è consentito prenderne visione a chiunque ne abbia interesse. Del deposito e delle modalità per accedere agli atti è data notizia alla cittadinanza mediante avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune e pubblicato su almeno un'uscita di un quotidiano della stampa locale.
5. Entro una settimana dal deposito il Settore Ambiente trasmette alle circoscrizioni, per le attività informative di competenza, comunicazione dello stesso cui allega una copia aggiornata del catasto impianti.

6. I titolari di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, entro il termine di quarantacinque giorni di cui sopra, possono presentare osservazioni nei confronti del Programma e/o delle previste localizzazioni puntuali, dandosi atto che detto termine decorre dalla data in cui il Comune abbia effettivamente e materialmente reso possibile l'accesso alla documentazione a tutti coloro che ne abbiano interesse.
7. Nel caso in cui la stazione radio base sia ubicata in area assoggettata ad autorizzazione paesaggistica, costituendo tale atto provvedimento separato e preliminare al rilascio dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto, lo Sportello Unico per l'Edilizia e le Imprese interrompe i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 30/2000 e il Settore Ambiente – Servizio Risorse e Territorio – avvia l'istruttoria paesaggistica ai sensi della L.R. 42/2004.
8. Il Settore Ambiente inoltra quindi la documentazione relativa alle localizzazioni puntuali all'ARPA e all'AUSL per la definizione dei pareri tecnico e sanitario di rispettiva competenza e formula quindi il parere di compatibilità urbanistica, acquisito, quando previsto, il parere della commissione per la qualità architettonica e il paesaggio in merito all'impatto dell'installazione sul paesaggio. Lo Sportello Unico per l'Edilizia e le Imprese provvede ad ottenere, ove del caso, i necessari provvedimenti autorizzatori di natura edilizia, di cui al successivo art. 28.
9. La commissione per la qualità architettonica e il paesaggio in particolare esprime parere sulla compatibilità col paesaggio urbano e/o extraurbano, per le localizzazioni corrispondenti alle fattispecie di cui agli art. 17, 18, 21 e 23, del presente Regolamento, nonché sugli edifici, o loro pertinenze, ubicati in ambito urbano e gravati dai vincoli "ripristino tipologico" o "riqualificazione e ricomposizione tipologica". Agli ulteriori adempimenti istruttori e alla formulazione del parere conclusivo su ciascuna istanza relativa a siti puntuali provvede il Settore Ambiente, cui spettano anche, in concerto col Settore Pianificazione Territoriale, l'istruttoria e la valutazione delle proposte relative alle Aree di ricerca.
10. Il Programma è approvato con atto della Giunta Comunale, comprensivo delle controdeduzioni alle eventuali osservazioni presentate; con l'approvazione dell'atto deliberativo, il Programma, emendato degli impianti incompatibili ai sensi del presente Regolamento, assume il valore di Piano Annuale, ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. h).
11. Lo Sportello Unico per l'Edilizia e le Imprese rilascia le autorizzazioni relative ai nuovi impianti previsti dal Programma ad intervenuta esecutività del provvedimento relativo all'approvazione del Programma annuale. Ai sensi della legge regionale 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni l'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione del Programma, qualora decorra inutilmente tale termine, la domanda di autorizzazione si intende accolta.
12. Con le autorizzazioni di cui al precedente c. 11 sono rilasciati, quando dovuti, anche gli eventuali provvedimenti autorizzatori di natura edilizia funzionali all'installazione e all'esercizio degli apparati e impianti per la telefonia mobile, di cui al successivo art. 28.

Art. 27 - Interventi relativi a nuovi impianti fissi non puntualmente localizzati in sede di Programma Annuale

1. Al di fuori delle realizzazioni relative a nuovi impianti puntualmente localizzati in sede di programma Annuale ed approvati in sede di pianificazione annuale di cui all' art. 3 c. 1 lett. h), - ferme restando le disposizioni transitorie di cui al successivo Capo VII° - l'autorizzazione di ulteriori impianti fissi può intervenire esclusivamente per le fattispecie di seguito elencate, e alle condizioni contestualmente riportate:
 - nuove installazioni conseguenti a interventi di risanamento da attuare mediante delocalizzazione;

- nuove installazioni attuative di ipotesi allocative di massima formulate attraverso la previsione di aree di ricerca nel programma annuale dell'anno corrente o dell'anno precedente a quello del proposto intervento, nel rispetto delle indicazioni espresse in sede istruttoria;
 - nuove installazioni ubicate in attuazione di prescrizioni / indicazioni formalizzate attraverso l'istruttoria sulle aree di ricerca e/o sulle installazioni puntuali, in quanto derivanti dall'azione di coordinamento e minimizzazione degli impatti, di cui all'art. 8 c. 7 della L.R. 30/2000 relativamente all'istruttoria esperita sul programma dell'anno corrente o su quello dell'anno precedente;
 - nuove installazioni, nel numero massimo di 2, quando il gestore non ha potuto prevederne la realizzazione nell'ambito del Programma annuale.
2. Le domande relative alla realizzazione dei nuovi impianti fissi di cui al c. 1, corredate della documentazione tecnica prevista dall'art. 9), vengono presentate allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Imprese che ne accerta la completezza formale. Qualora dalla verifica emerga la necessità di richiedere al gestore integrazioni in merito alla pratica, lo Sportello Unico per l'Edilizia e le Imprese vi provvede ed il termine di legge per il rilascio dell'autorizzazione inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
 3. Lo Sportello Unico per l'Edilizia e le Imprese cura il deposito del progetto, dandone contestualmente avviso alla cittadinanza, ed acquisisce i pareri degli Organi e uffici, nonché gli eventuali provvedimenti autorizzatori edilizi di cui all'art. 28, in analogia e secondo le procedure di cui al precedente art. 26. Alle spese di pubblicazione dell'avviso di deposito sulla stampa locale provvedono i gestori interessati, sulla base dell'importo calcolato dal Comune ripartendo la spesa di pubblicazione in parti uguali tra i gestori. All'atto del ritiro dell'autorizzazione il gestore deve presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Imprese la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese di pubblicazione. Il gestore è tenuto a corrispondere gli oneri di pubblicazione anche in caso di diniego dell'autorizzazione; in caso di mancato pagamento, sarà avviato il procedimento di riscossione coattiva della somma dovuta, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 29.9.73 modificato dal D.Lgs. n. 46 del 26.2.99 e successive modificazioni con applicazione degli interessi di legge.
 4. Il dispositivo dell'autorizzazione, in particolare, deve fare menzione delle controdeduzioni alle osservazioni eventualmente presentate, e citare l'eventuale connessione a interventi di risanamento, o ad aree di ricerca già proposte in sede di Programma annuale.
 5. Ai fini della valutazione integrata delle proposte, sia relativamente agli aspetti radioelettrico - sanitari che urbanistici, al di fuori della programmazione annuale ciascun gestore può presentare le richieste di autorizzazione all'installazione di nuovi siti puntuali per al massimo **DUE** volte, nel periodo compreso tra la data di approvazione del Piano relativo all'anno in corso e la data stabilita per la presentazione del Programma relativo all'anno successivo.
 6. Al fine di consentire il deposito contestuale di più iniziative, e di unificare il procedimento relativo all'acquisizione delle osservazioni e alla formulazione delle controdeduzioni, lo Sportello Unico può procrastinare le fasi di deposito e avviso alla cittadinanza di ciascuna istanza presentata singolarmente.
 7. E' vietato presentare progetti od integrazioni documentali, relativi ad interventi estranei al sistema della pianificazione annuale, durante il periodo di esame e istruttoria del Programma annuale, con decorrenza dall'inizio del deposito e conclusione alla data di esecutività del provvedimento di approvazione del Programma medesimo.

Art. 28 - Provvedimenti autorizzatori di natura edilizia funzionali all'autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile.

1. Per l'installazione di antenne e apparecchiature su edifici, strutture, infrastrutture e/o apparati tecnologici esistenti, ovvero per la collocazione di apparecchiature rimovibili (shelters) in locali esistenti, o in aree cortilive di edifici esistenti o in area pubblica, l'autorizzazione di cui all'art. 8

della L.R. 30/2000 – ovvero di cui al precedente art. 26 – tiene luogo dell'autorizzazione amministrativa di cui all'art.22.15 del testo coordinato delle norme di PSC-POC-RUE, la cui durata di validità, per gli impianti di cui al presente comma, è estesa alla durata dell'autorizzazione di cui al sopra citato art. 25 del presente Regolamento.

2. Disposizione analoga a quella di cui al comma precedente vale per gli apparati a microcelle.
3. Le altre opere direttamente funzionali all'installazione e all'esercizio di impianti e apparati per la telefonia mobile, comprensivi di corpi emittenti, supporti degli stessi e apparecchiature a terra (shelters), quali la collocazione di pali, torri faro, e dispositivi di illuminazione, la realizzazione di modifiche interne di locali esistenti, la costruzione di recinzioni, etc. nonché la costruzione di eventuali vani o locali interrati o fuori terra finalizzati all'accoglimento delle apparecchiature tecnologiche sono assoggettati al provvedimento autorizzatorio appropriato alla consistenza edilizia dell'intervento proposto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Edilizio.

Art. 29 - Procedure per impianti mobili di telefonia mobile

1. Per l'installazione temporanea di impianti mobili di telefonia mobile, il Concessionario, fermi restando i divieti di cui all'art. 10 c. 4, deposita la comunicazione del proprio proposito allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Imprese con almeno 45 giorni di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di allestimento, allegando alla comunicazione:
 - la documentazione e le informazioni di cui all'art. 10, c. 5 lett. a).
 - i pareri favorevoli di ARPA e USL che il proponente avrà preventivamente acquisito a propria cura e spese, previa conforme domanda direttamente inoltrata agli Organi predetti, sulla base della documentazione tecnica di cui all' art. 10 c. 5 lett. b1) e b2).
2. Copia della comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa al Settore Ambiente che nel termine di 30 giorni può comunicare l'inidoneità della collocazione proposta e chiedere una diversa localizzazione ovvero formulare specifiche prescrizioni.
3. L'impianto mobile che sia stato installato previa comunicazione, in conformità alla documentazione depositata e alle eventuali prescrizioni di cui ai pareri di ARPA, AUSL e dell'Amministrazione Comunale, ai sensi della legge regionale 30/2000 e successive modifiche e integrazioni può restare in opera per un arco temporale non eccedente i quattro mesi, comprensivi dei tempi di allestimento e smontaggio, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 30/00 ed alla relativa direttiva applicativa.
4. Prima dell'inizio delle attività connesse all'installazione dell'impianto mobile, deve essere depositata dal concessionario idonea garanzia fidejussoria, sotto forma di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa.
5. La fidejussione deve avere le seguenti caratteristiche:
 - prevedere una penale di euro 250 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di rimozione dell'installazione prevista sull'autorizzazione, con copertura fino a sei mesi di ritardo;
 - prevedere clausole che riservino al Comune la comunicazione al soggetto prestatore della garanzia dell'intervenuto perfezionamento delle condizioni per lo svincolo della fidejussione;
 - prevedere clausole che, in caso di mancato ricevimento da parte del soggetto garante, - entro 15 giorni dalla scadenza del periodo coperto dalla garanzia, - dell'autorizzazione del Comune allo svincolo della fidejussione, ne comportino l'automatico incameramento nelle casse comunali.
6. In caso di installazione dell'impianto mobile oggetto di comunicazione in assenza della prestazione della garanzia fidejussoria, configura la fattispecie di installazione non autorizzata di sorgente di radiazioni non ionizzanti

7. Alla medesima ipotesi di esercizio non autorizzato di sorgente di radiazioni non ionizzanti è ricondotta la fattispecie di mancata cessazione delle emissioni allo spirare del periodo di esercizio consentito ai sensi del presente articolo.

Art. 30 - Procedure per interventi relativi a impianti esistenti

1. Gli interventi di riconfigurazione a seconda che non diano luogo a modifiche in aumento dei livelli di esposizione a carico di ricettori con permanenza di persone oltre le quattro ore, né ad incremento significativo dei fattori di impatto visivo, nei termini specificati all'art. 12 c. 1, ovvero non soddisfino a detti requisiti, sono assoggettati, rispettivamente, a comunicazione con asseverazione di tale rispetto, ovvero ad autorizzazione.
2. In entrambi i casi dovrà essere comunque prodotta la documentazione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, limitatamente a quanto viene modificato.
3. In caso di assoggettamento ad autorizzazione, una volta accertata la completezza della documentazione depositata, in conformità al precedente art. 27 comma 2, devono quindi essere seguite le procedure e modalità di cui all'art. 26 commi 8 e 9.
4. Attraverso l'ARPA il Comune procede a verifiche a campione sulle documentazioni allegate alle comunicazioni con asseverazione.

Art. 31 - Comunicazioni

1. I concessionari sono tenuti a comunicare, nel termine massimo di 30 giorni dall'esecuzione, l'intervenuta realizzazione dei seguenti interventi:
 - a. ultimazione delle opere relative all'installazione di nuovi impianti fissi, comunque autorizzati, comprese le delocalizzazioni per risanamento;
 - b. messa in esercizio degli impianti stessi, con specificazione delle caratteristiche definitivamente attivate (potenza, canali e tilt).
 - c. esecuzione di interventi di riconfigurazione o di risanamento con specificazione delle caratteristiche definitivamente attivate (potenza, canali e tilt).
2. Per le fattispecie di cui alle lett. a) e b), ove tra le due fasi intervenga un intervallo temporale non eccedente le tre settimane, è possibile effettuare un'unica comunicazione, nel termine di un mese dalla messa in esercizio.
3. I termini di comunicazione sono abbreviati quando si tratti di interventi eseguiti nel mese antecedente alla presentazione del Programma annuale di cui all'art. 3, c. 1 lett. g): in tale ipotesi le comunicazioni devono essere comunque effettuate non oltre la data di presentazione del Programma.
4. I concessionari, ai sensi dell'art. 14, sono tenuti a comunicare l'intenzione di dismettere impianti fissi con almeno 90 giorni di anticipo rispetto all'effettuazione dell'intervento.
5. I concessionari sono tenuti a rispondere, entro 60 giorni, alle richieste di chiarimenti in merito ai rispettivi impianti, mosse dall'Amministrazione.

CAPO VI – REGIME SANZIONATORIO E NORME FINALI

Art. 32 – Sanzioni

1. L'accertamento della violazione alle norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento, ovvero alle leggi sovraordinate, viene effettuato a cura delle autorità abilitate ai controlli in conformità all'art. 7 comma 3.
2. L'accertamento della violazione sarà contestato nei modi e termini indicati dalle vigenti disposizioni legislative e normative, oltre a ciò, ove previsto, sarà notificato al gestore dell'impianto un atto di diffida, intendendosi con ciò un atto scritto con cui l'Amministrazione invita ufficialmente l'avente diritto a presentare, entro un tempo determinato, il progetto per la

riconduzione a conformità dell'impianto. Il diffidante provvederà, in caso di omesso rispetto delle prescrizioni, a documentare alla competente Autorità la violazione.

3. L'atto di diffida sarà formulato nei seguenti casi:
 - a. art. 32 comma 4 lettera a,
 - b. art. 32 comma 5 lettera b,
 - c. art. 32 comma 5 lettera c,
 - d. art. 32 comma 5 lettera e,
 - e. art. 32 comma 5 lettera g (punti 2, 3 4)
 - f. art. 32 comma 5 lettera h,
 - g. art. 32 comma 5 lettera i,
 - h. art. 32 comma 5 lettera j.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 16 della legge 24/11/1981 n. 689 e successive modifiche, nel caso delle violazioni di cui all'art. 15 comma 1 della legge quadro 36/2001 di seguito elencate:
 - a) per accertato superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione fissati dalla stessa legge quadro e relativi decreti attuativi è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.033,00 euro a 309.874,00 euro, dandosi inoltre luogo all'applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione d'uso dell'impianto fino al suo risanamento,
 - b) nel caso di mancato rispetto dei tempi e/o limiti previsti per gli interventi di risanamento di impianti esistenti è stabilita la sanzione amministrativa da 1.033,00 euro a 309.874,00 euro.
5. Per la contestazione delle violazioni di seguito indicate si applicano i principi e criteri di carattere generale definiti dalla legge 24/11/1981 n. 689 e successive modifiche:
 - a) l'installazione di un nuovo impianto, o la riconfigurazione di un impianto esistente, in assenza dell'autorizzazione ammette, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della L.R. 30/2000 nel suo testo in vigore, la sanzione amministrativa da 2.582,00 euro a 10.329,00 euro. Qualora l'impianto risulti anche attivato l'autorità competente provvede inoltre all'applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione d'uso dello stesso fin quando non sarà rilasciata la relativa autorizzazione.
 - b) Ai sensi dell'art. 17 comma 3 della L.R. 30/2000 nel suo testo in vigore, si applica la sanzione amministrativa da 2.582,00 euro a 10.329,00 euro nel caso in cui il nuovo impianto, o la riconfigurazione dell'impianto esistente, risulti avere caratteristiche radioelettriche e/o estetiche diverse da quelle per cui è stata concessa l'autorizzazione, ovvero abbia caratteristiche difformi da quelle comunicate, qualora sia ammessa la procedura semplificata della comunicazione. Nel caso in cui l'impianto risulti anche attivato l'autorità competente provvede inoltre all'applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione d'uso dell'impianto fino al suo risanamento.
 - c) Ai sensi dell'art. 17 commi 1 e 5 della L.R. 30/2000 nel suo testo in vigore, in caso di inosservanza delle prescrizioni previste nella autorizzazione si applica la sanzione amministrativa da 2.582,00 euro a 10.329,00 euro dandosi inoltre luogo all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione degli atti autorizzatori da uno a quattro mesi. Nel caso di reiterata violazione l'autorizzazione è revocata.
 - d) Nel caso di funzionamento dell'impianto nonostante l'autorizzazione risulti sospesa o revocata si applica la sanzione amministrativa da 75,00 euro a 450,00 euro; dandosi inoltre luogo alla sanzione accessoria dell'interdizione d'uso.
 - e) La mancata rimozione dell'impianto nonostante sia stata disposta, ai sensi dell'art. 24 comma 5, la revoca della autorizzazione, comporta la sanzione amministrativa da 75,00 euro a 450,00 euro, dandosi inoltre luogo alla sanzione accessoria dell'interdizione d'uso.
 - f) Nel caso in cui il gestore non presenti il progetto di risanamento entro i termini assegnati dall'Amministrazione con l'atto di diffida, ai sensi dell'art. 17 comma 2 della L.R.

30/2000 nel suo testo in vigore, è prevista la sanzione amministrativa da 2.582,00 euro a 10.329,00 euro.

- g) Nel caso di installazione di un **impianto mobile di telefonia mobile**, il mancato rispetto di quanto di seguito specificato comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 75,00 Euro a 450,00 Euro:
1. violazione dell'art. 29 comma 1 del presente Regolamento,
 2. violazione dell'art. 29 comma 2 del presente Regolamento,
 3. violazione dell'art. 10 comma 2 del presente Regolamento,
 4. violazione dell'art. 10 comma 3 del presente Regolamento,
- In tutti i casi in cui l'impianto risulti inoltre attivato l'Autorità competente applica la sanzione accessoria dell'interdizione dell'uso.
- h) Ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L.R. 30/2000 nel suo testo in vigore, il mantenimento in opera dell'impianto mobile di telefonia mobile oltre il termine consentito dà luogo ad una sanzione amministrativa da 2.582,00 Euro a 10.329,00 Euro, fermo restando quanto stabilito all'art. 29 c. 5 in ordine all'escussione della garanzia fidejussoria prestata. Nel caso in cui l'impianto risulti inoltre in esercizio l'Autorità competente applica la sanzione accessoria dell'interdizione dell'uso.
- i) Si applica la sanzione amministrativa da 50,00 Euro a 300,00 Euro in caso di omessa o tardiva effettuazione di ciascuna delle comunicazioni di cui all'art. 31 del presente Regolamento.
- j) In caso di dismissione - cessazione d'uso di un impianto, il mancato rispetto di quanto di disposto all'art. 14, commi 1 e 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 75,00 Euro a 450,00 Euro.

Art. 33 – Spese istruttorie

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 8 c. 9 della L.R. 30/2000 e dagli art. 8.2 e 12.1 della direttiva di cui alla Deliberazione G.R. n. 197/2001, i procedimenti relativi all'istruttoria del programma annuale e delle richieste di autorizzazione di singoli impianti fissi fuori programma annuale, le comunicazioni di impianti mobili, le richieste di autorizzazione in merito a modifiche di impianti esistenti e la valutazione delle aree di ricerca sono assoggettati agli oneri istruttori definiti con separato provvedimento della Giunta Comunale, sulla base delle specifiche direttive e/o indicazioni regionali, e in conformità con la disciplina dei diritti di segreteria per i procedimenti di Sportello Unico ed i procedimenti urbanistico edilizi.
2. Il medesimo atto deliberativo individua le fattispecie di comunicazione ex art. 30 del presente Regolamento assoggettate a diritti di segreteria, e i relativi importi.
3. All'atto del ritiro dell'autorizzazione il gestore deve presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Imprese la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei diritti istruttori. Il gestore è tenuto a corrispondere gli oneri di pubblicazione anche in caso di diniego dell'autorizzazione. In caso di mancato pagamento, sarà avviato il procedimento di riscossione coattiva della somma dovuta, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 29.9.73 modificato dal D.Lgs. n. 46 del 26.2.99 e successive modificazioni con applicazione degli interessi di legge.
4. L'ammontare delle spese istruttorie sarà periodicamente aggiornato, in particolare tenendo conto delle indicazioni in tal senso della Regione Emilia Romagna.

CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - Procedure per gli interventi di risanamento

1. Gli interventi di risanamento conseguibili tramite riconfigurazione della stazione devono essere presentati allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Imprese nel termine massimo di sei mesi dalla

data di notifica dell'atto di diffida in merito al mancato rispetto dei limiti di esposizione o valori di attenzione di cui all'art. 7.

2. Per gli impianti da risanare mediante delocalizzazione ciascun concessionario deve presentare il progetto di risanamento relativo all'/agli impianto/i di propria competenza contestualmente con la presentazione del primo Programma annuale di cui all'art. 3 c. 1 lett. i), che intervenga successivamente alla notifica dell'elenco dei siti da risanare per incompatibilità con quanto stabilito dalle vigenti normative. Il progetto di risanamento mediante delocalizzazione deve prevedere le nuove ubicazioni puntuali per i siti che debbano essere trasferiti e, per ciascun nuovo sito, la documentazione di cui all'art. 9, oltre all'indicazione dei termini temporali entro i quali il concessionario intenderebbe effettuare la rilocalizzazione dell'impianto nella nuova sede, e la disattivazione e lo smantellamento di quelli esistenti da risanare.
3. I progetti costituenti i piani di risanamento vengono autorizzati con le medesime procedure e modalità del Programma annuale, e la relativa autorizzazione fissa i definitivi termini temporali per la dismissione e lo smantellamento degli impianti da delocalizzare, nonché quelli per la realizzazione degli impianti sostitutivi.
4. In assenza della presentazione del progetto di risanamento a fronte di una accertata esigenza di risanamento di cui all'art. 13, non può essere dato corso al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti previsti dal Programma annuale di competenza del Concessionario inadempiente.

Art. 35 - Impianti mobili autorizzati ai sensi del precedente Regolamento

1. Fermo restando che la procedura di installazione di un impianto mobile deve seguire l'iter definito all'art. 29, e non è quindi possibile per il gestore presentare richiesta di autorizzazione, in merito agli impianti mobili autorizzati ai sensi del precedente Regolamento Comunale, questi ultimi possono permanere nel sito di installazione fino alla scadenza dell'autorizzazione. Ove si renda necessaria la permanenza per tempi superiori ai 4 mesi si dovrà procedere alla presentazione di una richiesta di autorizzazione di impianto fisso, la quale, ai sensi dell'art. 25 comma 5, potrà avere una durata anche inferiore alla scadenza del titolo di disponibilità dell'area.

Art. 36 - Modulistica e cartografie di riferimento

1. La modulistica e le cartografie che costituiscono riferimento sia per i concessionari dei servizi di telefonia mobile per la formulazione delle proprie proposte concernenti siti puntuali ed aree di ricerca da inserire nei programmi annuali successivi alla loro approvazione, sia per il Comune per gli adempimenti istruttori relativi ai programmi annuali e a siti puntuali, sono relative a:
 - Schede per il censimento degli impianti;
 - Individuazione della fascia della prima espansione residenziale circostante il Centro Storico di cui all'art. 18.
 - Individuazione dei cannocchiali visivi e degli ambiti di particolare tutela paesaggistica,
 - Individuazione di aree omogenee in base al diverso grado di attitudine - dall' assoluta inidoneità alla più o meno condizionata vocazione - all' installazione di impianti fissi per la telefonia mobile.

Tali cartografie in quanto elaborati a mero contenuto tecnico, vengono approvati, modificati, integrati e/o sostituiti con determinazione dei Settori Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità e Ambiente secondo le rispettive competenze.

2. Le modifiche agli atti di cui al c. 1 sono tempestivamente comunicate ai concessionari, a cura del Settore Ambiente.